

(N. 2518)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 27 febbraio 1958 (V. Stampati nn. 2108-2125)

d'iniziativa dei deputati RAPELLI e SANTI; PASTORE, SCALIA, ZANIBELLI,
GALLI, DE BIAGI, GITTI, MARTONI, CALVI e BIAGGI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 MARZO 1958

Norme sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati
dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

TITOLO I.

NATURA ED ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

CAPO I.

*Denominazione, scopi
ed ordinamento del Fondo.*

Art. 1.

Il « Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette », istituito con l'articolo 110 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con il regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato con il regio decreto-legge 4 maggio 1936,

n. 971, assume la struttura di cui alla presente legge e la denominazione di « Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette »; esso costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Il Fondo ha lo scopo:

1) di integrare nei confronti degli iscritti e dei loro superstiti, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge, le pensioni dovute agli iscritti stessi dall'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alla quale i medesimi sono soggetti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e succes-

sive modificazioni e integrazioni, nonché secondo le norme della presente legge;

2) di garantire agli iscritti e ai loro superstiti aventi diritto, mediante un sistema di assicurazione e capitalizzazione, un capitale comprensivo dell'indennità di anzianità e della integrazione dovute ai termini di legge, dei contratti collettivi di lavoro di categoria e dei regolamenti aziendali vigenti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

L'assicurazione e la capitalizzazione di cui al precedente punto 2) sono affidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale delle assicurazioni, con le norme e le modalità che saranno stabilite mediante la convenzione da stipularsi fra i due Enti suddetti ai sensi del successivo articolo 47.

Art. 3.

Il Fondo provvede a corrispondere all'iscritto e ai suoi superstiti, unitamente alla integrazione di cui al primo comma, punto 1 del precedente articolo, la pensione dovuta dalla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati o computati utili nell'assicurazione stessa. Detta pensione è dall'assicurazione anzidetta accreditata al Fondo per il suo intero ammontare.

La pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la integrazione a carico del Fondo sono pagate in unica soluzione e costituiscono, nei confronti degli iscritti, una unica pensione complessiva.

L'intera pensione liquidata ai sensi della presente legge è a carico del Fondo quando non sia dovuta la pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Salvo le eccezioni previste nella presente legge, durante il periodo di iscrizione al Fondo non può essere liquidata la pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, se non concorrono tutte le condizioni previste dalla presente legge per la concessione della pensione complessiva indicata al secondo comma del presente articolo.

Art. 4.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è istituito presso l'Istituto stesso un Comitato speciale con i compiti di cui all'articolo successivo, composto dai seguenti membri:

1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che presiede il Comitato;

2) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) un rappresentante del Ministero del tesoro;

4) quattro rappresentanti dei lavoratori delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

5) tre rappresentanti degli esattori e ricevitori delle imposte dirette;

6) un rappresentante delle Casse di risparmio;

7) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

8) un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

I membri di cui ai numeri 1) e 7) fanno parte di diritto del Comitato ed hanno facoltà di farsi rappresentare da chi li sostituisce nelle funzioni della carica. Gli altri membri sono nominati per un quadriennio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione, per i membri indicati ai numeri 4), 5) e 6), di tutte le rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale.

Art. 5.

Il Comitato speciale ha i seguenti compiti:

a) vigilare sull'applicazione delle norme della presente legge, esprimere parere sulle questioni attinenti alla applicazione di esse e determinare la misura dell'ammenda di cui al terzo comma dell'articolo 75, entro i limiti fissati dal terzo comma dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

b) decidere sui ricorsi riguardanti l'applicazione della presente legge;

c) esprimere parere sulle eventuali modifiche da apportare alle norme concernenti l'ordinamento del Fondo;

d) esprimere parere sulle norme relative al trattamento di anzianità che le parti interessate intendano inserire in contratti collettivi di lavoro;

e) formulare proposte sulla determinazione della misura dei contributi;

f) vigilare sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;

g) esaminare ed esprimere parere sui rendiconti annuali ed i bilanci tecnici;

h) formulare proposte circa gli investimenti delle attività del Fondo in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 14, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

i) esprimere parere in tutti i casi in cui ne sia richiesto dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

l) approvare le modalità per l'applicazione della presente legge.

Il parere di cui alla lettera c) deve essere obbligatoriamente richiesto.

Il parere di cui alla lettera d) è obbligatorio e vincolante: le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro stipulati o da stipulare che concedano un trattamento di anzianità diverso da quello previsto dai contratti sui quali il Comitato speciale, costituito ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, si sia già espresso favorevolmente alla data di entrata in vigore della presente legge, se introdotte senza il parere predetto o in difformità di esso, non obbligano il Fondo.

Art. 6.

Il Fondo è ordinato:

a) per il trattamento integrativo di pensione di cui al comma primo, punto 1) dell'articolo 2, col sistema tecnico-finanziario della copertura dei capitali;

b) per le prestazioni di capitale di cui al comma primo, punto 2) dello stesso articolo 2, col sistema di capitalizzazione finanziaria al tasso annuo di interesse del 4,50 per

cento, limitatamente alla parte di capitale commisurata all'indennità di anzianità dovuta per la cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro di categoria e dei regolamenti aziendali; con assicurazione temporanea di gruppo in base alla tariffa prevista nella convenzione di cui al successivo articolo 47, per la parte di capitale corrispondente alla integrazione dovuta, nei casi di morte o di invalidità dell'iscritto ai sensi del successivo articolo 41.

Art. 7.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede annualmente alla compilazione del rendiconto di esercizio del Fondo, facendo risultare le attività e le passività nonché i proventi e le spese e tenendo contabilmente distinti i dati relativi al trattamento di pensione da quelli concernenti le prestazioni di capitale.

In sede di rendiconto annuale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo, per la gestione del trattamento di pensione, gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie dello stesso, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese relative alla gestione medesima.

Per la gestione delle prestazioni di capitale, le spese sono a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale compila ogni cinque anni il bilancio tecnico del Fondo.

I rendiconti annuali e i bilanci tecnici sono sottoposti all'esame del Comitato speciale del Fondo ai sensi dell'articolo 5, lettera g), della presente legge e sono comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il primo bilancio tecnico sarà compilato alla data del 31 dicembre 1960.

CAPO II.

Obbligo di iscrizione al Fondo.

Art. 8.

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo, con effetto dalla data di assunzione, tutti i

dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, cui sia attribuibile la qualifica impiegatizia a norma del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, compresi quelli facenti parte del personale subalterno (commessi, uscieri, fattorini), che abbiano superato il periodo di prova previsto dai contratti collettivi della categoria esattoriale.

Sono compresi fra i predetti dipendenti anche:

a) coloro che siano addetti ai servizi centrali esattoriali delle aziende appaltatrici;

b) coloro che, pur avendo incarichi permanenti, prestano servizio intermittente, salvo che il servizio stesso risulti prestato per una durata inferiore alla media annua di 180 giorni ad orario normale;

c) coloro che sono in servizio presso esattorie in gestione provvisoria, delegata o di stralcio.

Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo i dipendenti assunti per lavori di carattere eccezionale o temporaneo ai sensi di particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge.

Art. 9.

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo anche i dipendenti adibiti da Istituti di credito a servizi cumulativi di credito ed esattoria, semprechè il loro rapporto di lavoro sia regolato dai contratti collettivi della categoria esattoriale.

Sono invece esclusi dalla iscrizione i dipendenti adibiti ai servizi di cui sopra, ma con rapporto di lavoro disciplinato dai contratti collettivi del settore del credito.

TITOLO II.

MODALITA' GENERALI DI CALCOLO E DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Art. 10.

Al finanziamento del Fondo si provvede:

1) per il trattamento integrativo di pensione, di cui all'articolo 2, primo comma, punto 1), con un contributo calcolato con il sistema tecnico-finanziario della copertura dei capitali e pari al 5 per cento della retribuzione corri-

sposta agli iscritti ed indicata al punto 1) del successivo articolo 13;

2) per le prestazioni di capitale di cui all'articolo 2, primo comma, punto 2):

a) con un contributo pari al 7,30 per cento della retribuzione indicata al punto 2) dell'articolo 13 per la costituzione, mediante capitalizzazione finanziaria, della parte di capitale commisurata alla indennità di anzianità e per garantire, con assicurazione temporanea di gruppo, la integrazione della indennità di anzianità nei casi di invalidità e morte.

Le modalità per il calcolo del premio relativo alla predetta assicurazione e per la conseguente ripartizione del contributo tra capitalizzazione finanziaria e assicurazione saranno stabilite nella convenzione di cui all'articolo 47;

b) con un contributo, a carattere temporaneo, pari al 2,70 per cento della retribuzione sopra indicata, destinato a capitalizzazione finanziaria, per consentire il raggiungimento dell'equilibrio tra le disponibilità realizzate mediante la capitalizzazione e le prestazioni dovute.

Insieme con i contributi di cui sopra il datore di lavoro deve versare, per gli iscritti al Fondo, i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

I versamenti di tutti i contributi di cui al presente articolo debbono essere effettuati dal datore di lavoro a periodi trimestrali ed entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, secondo le modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed approvate dal Comitato speciale del Fondo, ai sensi dell'articolo 5, lettera l) della presente legge.

Art. 11

Qualora il versamento dei contributi al Fondo avvenga oltre un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, ma entro i dodici mesi successivi a quello in cui è sorto l'obbligo del versamento stesso, le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse di mora calcolato ad un saggio superiore di una unità a

quello ufficiale di sconto, ed in ogni caso non inferiore al 6 per cento in ragione di anno, dalla scadenza del trimestre al quale i contributi si riferiscono.

Qualora il versamento venga effettuato oltre il predetto termine, i contributi di cui ai punti 1) e 2) del precedente articolo debbono essere calcolati con le aliquote in vigore nei periodi ai quali i contributi stessi si riferiscono e sulla base dell'ultima retribuzione mensile percepita dall'iscritto alla data dell'accertamento dell'omissione.

In ogni caso è dovuta una somma non inferiore all'importo dei contributi calcolati nella misura e sulle retribuzioni relative al periodo cui i contributi stessi si riferiscono, maggiorati dell'interesse di mora.

Qualora i contributi dovuti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti siano prescritti ai sensi delle norme sull'assicurazione stessa, è devoluta al Fondo, in aggiunta ai contributi di cui ai precedenti commi, una somma pari al doppio dell'importo dei contributi prescritti relativi alla predetta assicurazione obbligatoria.

Art. 12.

Entro il 31 dicembre 1963, i contributi di cui ai nn. 1) e 2) del primo comma del precedente articolo 10 possono essere variati in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 4.

Art. 13.

I contributi di cui al primo comma, punti 1) e 2) dell'articolo 10 vanno calcolati sulla retribuzione complessivamente corrisposta agli iscritti.

Per retribuzione agli effetti sopra indicati si intende:

1) relativamente al contributo per il trattamento integrativo di pensione di cui al punto 1) del predetto articolo 10: lo stipendio e gli altri elementi del trattamento economico a carattere continuativo e di ammontare deter-

minato non aventi natura di rimborso spese previsti dai contratti collettivi di categoria. Sono escluse le seguenti indennità particolari: eventuali assegni integrativi degli assegni familiari, indennità di rischio, indennità di trasporto o concorso spese tranviarie e quanto altro corrisposto a titolo di rimborso spese anche parziale.

Rimangono pure escluse le speciali indennità corrisposte *pro tempore* per l'esercizio di particolari funzioni o mansioni ovvero concesse a determinate destinazioni di locali, salvo che nei contratti collettivi non vengano espressamente indicate come computabili ai fini delle prestazioni integrative di pensione.

Per gli ufficiali esattoriali ed i messi notificatori la retribuzione annua, ai fini di cui sopra, comprende altresì l'importo delle somme eventualmente percepite, anche in via forfettaria, a titolo di partecipazione ai diritti di tariffa per atti esecutivi e di compensi per atti notificati, esclusa la quota parte corrisposta a titolo di rimborso spese.

Per i collettori preposti a gestioni esattoriali la retribuzione annua comprende anche l'intero importo delle somme eventualmente percepite a titolo di partecipazione sui diritti di tariffa, semprechè tale partecipazione compete in base a contratto collettivo aziendale di lavoro.

Qualora la retribuzione annua ragguagliata a mese risulti inferiore a lire 20.000, il contributo è sempre commisurato su tale limite minimo;

2) relativamente ai contributi per le prestazioni di capitale di cui al punto 2) dell'articolo 10:

tutti gli elementi della retribuzione computabili ai fini della liquidazione della indennità di anzianità ai sensi dell'articolo 2121 del Codice civile.

Art. 14.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 5, lettera d) e dagli articoli 13, 23 e 41, i contratti collettivi di categoria devono essere depositati in copia presso il Fondo entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione.

L'obbligo del deposito incombe alle rappresentanze sindacali delle aziende esattoriali.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per i contratti aziendali l'obbligo incombe alle singole aziende stipulanti.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, si applica la pena prevista dal successivo articolo 75, terzo comma.

TITOLO III.

NORME RELATIVE AL TRATTAMENTO
DI PENSIONE

CAPO I.

Contribuzione per il trattamento di pensione.

Art. 15.

Il contributo dovuto al Fondo per il trattamento integrativo di pensione, ai sensi del primo comma, punto 1) dell'articolo 10, è per tre quinti a carico del datore di lavoro e per due quinti a carico del lavoratore.

È fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere al versamento dell'intero contributo, con diritto di rivalsa per il recupero delle quote a carico del lavoratore, mediante trattenuta sulle retribuzioni.

Il datore di lavoro non può esercitare il diritto di rivalsa, di cui al precedente comma, se non limitatamente al periodo di servizio cui si riferisce la retribuzione sulla quale viene operata la trattenuta, salvo che per i contributi relativi al periodo di prova.

Il contributo di cui al primo comma, punto 1) dell'articolo 10, versato per coloro che sono iscritti al Fondo per la prima volta dopo compiuto il 50° anno di età, è destinato al trattamento stabilito nel successivo articolo 33.

Art. 16.

In caso di cessazione dal servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette dopo almeno dieci anni di contribuzione effettiva al Fondo, l'iscritto, che non abbia ancora raggiunto i requisiti di contribuzione e di età per il diritto alla pensione di vecchiaia, può chiedere di continuare volontariamente la contribuzione al Fondo medesimo.

L'iscritto che non si rioccupi in attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione per la in-

validità, la vecchiaia e i superstiti o di forme sostitutive della stessa, non può effettuare la prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo ai sensi del precedente comma, se non effettua contemporaneamente la prosecuzione nell'anzidetta assicurazione obbligatoria.

Sono esclusi dalla facoltà della prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo coloro che sono iscritti al Fondo stesso per la prima volta dopo compiuto il 50° anno di età.

La domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo è valida anche per la prosecuzione volontaria dei versamenti di contributo nell'assicurazione obbligatoria e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

L'autorizzazione alle prosecuzioni volontarie è unica e decorre dal primo giorno del trimestre in corso alla data della domanda.

Art. 17.

L'iscritto autorizzato alla prosecuzione volontaria ai sensi del precedente articolo deve versare, per il trattamento integrativo di pensione e per l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un contributo complessivo mensile di ammontare pari all'importo dei contributi previsti dal primo comma, n. 1), e secondo comma dell'articolo 10, della presente legge, calcolato su un dodicesimo della retribuzione ottenuta ragguagliando ad anno la retribuzione dell'ultimo mese di contribuzione obbligatoria. Ai fini del calcolo della quota di contributo dovuta al « Fondo adeguamento pensioni » di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218, si applica la riduzione prevista nell'articolo 7 della legge stessa.

I versamenti volontari del predetto contributo complessivo debbono essere effettuati a periodi trimestrali e secondo le modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 4 della presente legge.

Ove i contributi siano versati dopo trascorso un mese dalla scadenza del trimestre a cui i riferiscono, l'iscritto è tenuto a corrispondere l'interesse di mora al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno, dalla data di scadenza del trimestre.

I contributi versati volontariamente al Fondo in conformità alle norme della presente legge sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli obbligatori; i contributi versati in difformità sono rimborsati senza corresponsione di interessi.

Art. 18.

I versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti debbono essere sospesi durante i periodi di tempo nei quali l'iscritto, per un rapporto di lavoro in atto, è soggetto alla assicurazione stessa o a forme sostitutive, nonchè durante i periodi riconosciuti utili a norma di legge per detta assicurazione ai fini del diritto a pensione e della misura di essa.

L'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi e che sospenda il versamento stesso, trascorso un anno dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo versato, decade dal diritto alla prosecuzione volontaria per il trattamento integrativo di pensione e non può effettuare versamenti a copertura dei periodi scoperti di contribuzione.

Qualora si verifichi la decadenza di cui al precedente comma del presente articolo, la prosecuzione volontaria nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti resta regolata dalle relative norme.

Art. 19.

Per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione o con retribuzione ridotta, che siano contrattualmente riconosciuti utili ai fini dell'anzianità, sono dovuti i contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sia per le prestazioni di capitale, commisurati alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse rimasto assente.

Non sono dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti quando in detta assicurazione i periodi di assenza siano riconosciuti utili a norma di legge, ai fini del diritto alla relativa pensione ed alla misura della stessa.

La quota parte dei suddetti contributi a carico del lavoratore sarà anticipata dalla azienda, salvo rivalsa sulle prime competenze dovute al lavoratore e, nel caso di mancata ripresa del servizio con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, sulle eventuali competenze maturate e non riscosse dal lavoratore stesso e sulla eventuale indennità sostitutiva del preavviso.

In caso di insufficienza delle predette competenze ed indennità, il recupero sarà effettuato dal Fondo, per conto dell'azienda, sulle prestazioni di capitale.

È esclusa la possibilità di recupero della quota dei suddetti contributi a carico del lavoratore sulla indennità sostitutiva del preavviso e sulle prestazioni di capitale, qualora la cessazione dal servizio avvenga per morte.

Art. 20.

L'iscritto, dopo almeno due anni di contribuzione effettiva nel Fondo, può ottenere di versare, ai fini del trattamento di pensione, i contributi per i periodi di assenza dal lavoro senza retribuzione, contrattualmente non riconosciuti utili agli effetti dell'anzianità, purchè ne faccia domanda al Fondo durante l'assenza o entro il termine perentorio di tre mesi dal giorno in cui l'assenza è cessata e comunque prima della presentazione della domanda di pensione.

L'iscritto che si avvalga della facoltà di cui al precedente comma deve versare a proprio carico il contributo per il trattamento integrativo di pensione e quello relativo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. I contributi sono dovuti sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non fosse stato assente.

Non è dovuto il contributo per l'assicurazione obbligatoria qualora i periodi di assenza siano riconosciuti utili in detta assicurazione a norma di legge, ai fini del diritto alla pensione e della misura della stessa.

Ove i contributi siano versati dopo trascorso un mese dalla scadenza del trimestre al quale si riferiscono, è dovuto sui contributi stessi l'interesse di mora al saggio del 5,50 per cento in ragione d'anno.

CAPO II.

Norme relative alla liquidazione della pensione diretta.

Art. 21.

Gli iscritti al Fondo hanno diritto alla pensione annua complessiva di cui all'articolo 3, qualora abbiano cessato di prestare servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, semprechè:

1) possano far valere almeno 15 anni di contribuzione e abbiano compiuto l'età di 60 anni, se uomini, o di 55, se donne;

2) possano far valere almeno 5 anni di contribuzione e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purchè la invalidità si sia verificata in costanza del rapporto di lavoro o della prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo e la domanda di pensione sia stata presentata entro un anno dalla cessazione del servizio o dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo versato.

La pensione per invalidità è dovuta qualunque sia il periodo di contribuzione quando la invalidità stessa è derivata da causa di servizio.

Gli iscritti per la prima volta al Fondo dopo compiuto il 50° anno di età non hanno diritto al trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo stesso, ma, in sostituzione di detto trattamento, hanno diritto a quello previsto dal successivo articolo 33, nonchè alla pensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e superstiti, ove siano in possesso dei relativi prescritti requisiti.

Art. 22.

L'invalidità si considera dipendente da causa di servizio quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata.

L'accertamento dell'invalidità e della eventuale dipendenza di essa da causa di servizio è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. In caso di ricorso, l'accertamento predetto è demandato, in via ammini-

strativa, ad un Collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti e il terzo nominato d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza.

La decisione del Collegio medico è definitiva.

Art. 23.

All'iscritto che si trovi nelle condizioni previste nell'articolo 21 spetta una pensione annua complessiva d'importo pari a un trentacinquesimo del 63 per cento della retribuzione dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, con un massimo di 35. Le frazioni di anno si computano in dodicesimi, le frazioni di mese si trascurano.

La retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione annua complessiva a norma del precedente comma non può essere di ammontare superiore alla media delle retribuzioni percepite dall'iscritto nell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 15 per cento. Ai soli fini del raffronto non si computano nelle retribuzioni le variazioni intervenute nelle stesse per effetto di variazioni nel costo della vita, ai sensi degli accordi sindacali sulla scala mobile.

Agli effetti dei precedenti comma, per retribuzione si intende quella stabilita dai contratti collettivi di categoria sulla quale sia stato versato il contributo ai sensi del secondo comma, punto 1), dell'articolo 13 della presente legge. In mancanza di contratto collettivo, per retribuzione si intende quella sulla quale è stato versato il contributo.

Le somme eventualmente percepite dagli ufficiali esattoriali e dai messi notificatori a titolo di partecipazione ai diritti di tariffa per atti esecutivi e di compenso per atti notificati si computano, esclusa la quota parte corrisposta a titolo di rimborso spese, nell'importo medio annuo percepito nell'ultimo triennio. Analogo criterio di computo si segue per le somme eventualmente percepite dai collettori preposti alle gestioni esattoriali a titolo di partecipazione ai diritti di tariffa.

Qualora la retribuzione dell'iscritto all'atto della cessazione del servizio risulti superiore

a quella stabilita dai contratti collettivi di categoria per effetto di contratti di lavoro individuali o di concessioni *ad personam*, la parte di detta retribuzione eccedente quella prevista dai predetti contratti di categoria e sulla quale siano stati versati i contributi dovuti si computa per un importo corrispondente alla media annua delle eccedenze percepite negli ultimi cinque anni. Tale importo non potrà essere superiore all'eccedenza fruita dall'iscritto all'atto della cessazione dal servizio e, comunque, al 10 per cento della retribuzione prevista dai contratti collettivi di categoria.

Art. 24.

La pensione annua complessiva determinata a norma del precedente articolo comprende la pensione annua dovuta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione ai contributi versati nell'assicurazione medesima a qualsiasi titolo, maggiorata di un dodicesimo del relativo importo ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Qualora la pensione annua complessiva liquidata ai sensi del precedente articolo non raggiunga la misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 63 per cento della retribuzione e l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria versamenti di contributi per rapporti di lavoro diversi da quello esattoriale o versamenti volontari relativi a periodi per i quali non risulti effettuata alcuna contribuzione al Fondo, la predetta pensione complessiva è aumentata di una somma pari all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione obbligatoria corrispondente ai versamenti sopra indicati, fino a concorrenza della misura massima di trentacinque trentacinquesimi della retribuzione utile a pensione.

Qualora la pensione calcolata a norma del precedente articolo risulti d'importo inferiore all'ammontare della pensione dell'assicurazione obbligatoria indicata al primo comma del presente articolo, spetta all'iscritto una pensione d'importo pari a quest'ultima.

In caso di liquidazione della pensione per invalidità, fermo restando quanto previsto dal punto 2) dell'articolo 21, gli anni di contribu-

zione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, vengono maggiorati del 50 per cento quando risultino non superiori ai 12. Per periodi di contribuzione superiori, il computo viene effettuato su una base non inferiore ai 20 anni.

Se l'invalidità è dipendente da causa di servizio, gli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, sono aumentati del 50 per cento. La pensione non può in ogni caso eccedere la misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 63 per cento della retribuzione nè risultare minore della metà della medesima.

La pensione annua complessiva spettante all'iscritto ai sensi dell'articolo 23 e del presente articolo non può essere comunque inferiore a lire 156.000 annue.

La pensione annua spettante all'iscritto al Fondo ai sensi della presente legge è corrisposta in ogni caso dal Fondo stesso, in tredici quote, di cui la 13^a in occasione delle festività natalizie.

La 13^a quota spetta solo a coloro che hanno diritto di percepire la mensilità di pensione relativa al mese di dicembre.

Art. 25.

La pensione annua complessiva determinata in relazione agli anni di contribuzione ai sensi delle disposizioni della presente legge, spettante all'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria, che abbia sospeso il versamento dei contributi volontari nell'assicurazione obbligatoria a seguito di reimpiego presso azienda non esattoriale come previsto dal primo comma dell'articolo 18, è diminuita di un importo pari alla differenza tra la pensione obbligatoria che sarebbe stata liquidata allo stesso se egli avesse continuato i versamenti volontari nell'assicurazione medesima e quella effettivamente liquidata, ove questa risulti di importo inferiore.

Art. 26.

Per gli iscritti di cui alla lettera b) dell'articolo 8 che, pur avendo incarichi permanenti, prestano servizio intermittente, il calcolo della pensione annua complessiva prevista dalla presente legge, viene effettuato determinando;

a) gli anni di contribuzione utili ai fini del calcolo stesso, in numero pari al quoziente che si ottiene dividendo il totale delle giornate di lavoro effettuate nell'intero periodo di iscrizione al Fondo per 312;

b) la retribuzione utile ai fini del suddetto calcolo, mediante ragguaglio ad anno della retribuzione dell'ultimo mese, come se il servizio fosse stato prestato per l'intero mese.

Art. 27.

L'iscritto per il quale si sono verificati periodi di interruzione nella contribuzione al Fondo per cessazione del rapporto di lavoro, ha diritto ad una pensione complessiva pari alla somma delle quote di pensione calcolate in relazione agli anni di ogni singolo periodo di contribuzione continuativa al Fondo ed alla retribuzione finale di ciascun periodo.

Ai fini della determinazione della pensione massima nei casi in cui gli anni di contribuzione al Fondo siano superiori a 35, i periodi a retribuzione finale meno elevata si computano limitatamente agli anni necessari al raggiungimento di 35.

Le stesse norme si applicano nel caso in cui l'iscritto, dopo aver iniziata la contribuzione volontaria, si rioccupi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette. In tal caso è equiparato ad interruzione il passaggio dalla contribuzione volontaria a quella obbligatoria.

Il periodo di contribuzione si considera come non interrotto, ai fini del calcolo della pensione, quando il reimpiego presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette abbia luogo entro tre mesi dalla risoluzione del precedente rapporto di lavoro avvenuta per licenziamento non disciplinare.

Art. 28.

L'iscritto che alla data di iscrizione al Fondo sia già titolare della pensione di invalidità a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, conserva detta pensione e può ottenere il trattamento di pensione previsto dalla presente legge, concorrendo i requisiti da questa richiesti, soltanto per eventi che si verificano successivamente all'iscrizione al Fondo.

Art. 29.

All'iscritto che cessa dal servizio a seguito di licenziamento disciplinare non spetta il trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo.

L'iscritto ha diritto al rimborso dell'intero importo dei contributi da lui versati al Fondo, a qualsiasi titolo, per il trattamento integrativo di pensione ai sensi dell'articolo 10, primo comma, punto 1), senza corresponsione di interessi.

Tuttavia, all'iscritto che all'atto della cessazione dal servizio per licenziamento disciplinare abbia già maturato i requisiti di contribuzione e di età di cui al primo comma, punto 1), dell'articolo 21, per la pensione di vecchiaia è concesso il suddetto trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo.

Art. 30.

All'iscritto, che dopo aver ottenuto la liquidazione della pensione complessiva ai sensi dei precedenti articoli, si reimpieghi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette con diritto alla iscrizione al Fondo, viene sospesa la corresponsione della pensione stessa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro.

La quota di detta pensione complessiva corrispondente alla pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti resta accreditata al Fondo con le riduzioni di cui all'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.

Al termine del nuovo rapporto, la pensione dovuta all'iscritto medesimo si determina in base alle disposizioni del precedente articolo 27.

La pensione come sopra determinata è comprensiva del supplemento della pensione della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuto ai sensi dello articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, il cui importo è accreditato al Fondo.

Art. 31.

La pensione annua complessiva di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo

a quello in cui risultano raggiunti i requisiti previsti all'articolo 21.

La pensione annua complessiva per l'invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o di cessazione dal servizio, ove questa sia posteriore alla data di presentazione della domanda.

L'iscritto decade dal diritto alla pensione complessiva di invalidità, qualora non cessi dal servizio entro un mese dalla data di ricezione della comunicazione del riconoscimento della invalidità.

Art. 32.

L'iscritto al Fondo che cessi dal prestare servizio alle dipendenze di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia previsto dalla presente legge e non si avvalga o non possa avvalersi della facoltà della prosecuzione volontaria di cui all'articolo 16, o, essendosene avvalso, sospenda i versamenti volontari prima di aver raggiunto il predetto requisito di contribuzione, conserva, per quattro anni dalla cessazione dal servizio o dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo volontario versato, l'iscrizione al Fondo con i relativi diritti, semprechè non eserciti la facoltà di cui al comma successivo.

L'iscritto che si trovi nelle condizioni anzidette può chiedere il pagamento, per una volta tanto, di una somma pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo ai sensi del primo comma, punto 1) dell'articolo 10, senza interessi.

Il pagamento della predetta somma non può essere chiesto prima che sia decorso un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo volontario versato e non oltre un quinquennio dalle date predette.

Trascorso tale termine, l'importo dei contributi è trasferito nei ruoli dell'assicurazione facoltativa (ruolo dei contributi riservati) con riferimento alla data di effettivo versamento dei contributi stessi al Fondo.

In caso di riassunzione in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette dopo che abbia avuto luogo il pagamento della somma di cui al secondo comma, il lavora-

tore ha diritto di ottenere il ripristino dell'iscrizione al Fondo, nella situazione in cui essa era al momento della risoluzione del rapporto di lavoro o della cessazione della eventuale contribuzione volontaria, purchè ne faccia domanda entro il termine perentorio di un anno dalla riassunzione e provveda contemporaneamente a restituire l'importo della somma percepita, maggiorata dall'interesse al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno. Qualora i contributi siano stati trasferiti nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, essi verranno versati al Fondo, semprechè non abbiano dato luogo a prestazioni nell'assicurazione stessa. Non è consentito il riscatto del periodo intermedio.

Art. 33.

I contributi di cui al primo comma, punto 1) dell'articolo 10, relativi al trattamento integrativo di pensione, versati per i dipendenti iscritti al Fondo per la prima volta dopo compiuto il 50° anno di età, vengono destinati a capitalizzazione finanziaria al saggio del 4,50 per cento in ragione di anno.

Il capitale corrispondente è pagato all'iscritto o ai suoi superstiti aventi diritto a termini dell'articolo 2122 del Codice civile, in aggiunta alle prestazioni di capitale, al momento della cessazione dal servizio.

CAPO III.

Norme relative alla liquidazione delle pensioni di reversibilità e indirette.

Art. 34.

Nel caso di morte del pensionato o di iscritto che sia deceduto per causa di servizio o che abbia almeno cinque anni di contribuzione di cui uno nel quinquennio precedente la morte, o che sia in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, spetta al coniuge, ai figli ed ai genitori una pensione di reversibilità o indiretta, quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:

1) per il coniuge:

a) che non sia stata pronunciata e passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa;

b) che il matrimonio sia anteriore alla liquidazione della pensione di vecchiaia;

c) che risultino trascorsi almeno sei mesi dalla data del matrimonio a quello della morte, salvo che sia nata prole ancorchè postuma o il decesso sia avvenuto per causa di servizio; se il matrimonio sia stato contratto dopo il compimento del 50° anno di età dell'iscritto, che esso sia di almeno un anno anteriore alla data della morte o che dopo il matrimonio sia nata prole ancorchè postuma, ovvero che la morte sia avvenuta per causa di servizio;

d) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro ai sensi dell'articolo 21, punto 2) e sia a carico del coniuge.

2) per i figli:

che essi siano celibi o nubili ed abbiano età inferiore ai 21 anni; che, se maggiorenni, siano permanentemente inabili al lavoro e risultino a carico dell'iscritto al momento del decesso. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonchè agli equiparati di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 e successive modificazioni.

3) per i genitori:

a) che nè coniuge, nè figli superstiti abbiano diritto a pensione;

b) che, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, abbiano compiuto l'età di 65 anni;

c) che non siano titolari di pensione diretta obbligatoria corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e siano a carico dell'iscritto.

La morte si intende avvenuta per causa di servizio quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata. Per l'accertamento della dipendenza della morte da causa di servizio si applicano le norme contenute nell'articolo 22. Le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento della invalidità dei figli e dei superstiti.

La domanda dei superstiti invalidi deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data della morte dell'iscritto. Per i minori cui sia stata già liquidata la pensione indiretta o di reversibilità, il termine predetto decorre dal compimento del 21° anno di età.

Art. 35.

Ai superstiti indicati nell'articolo precedente viene liquidata dal Fondo una pensione annua complessiva di reversibilità o indiretta, in ragione delle seguenti aliquote della pensione annua complessiva diretta liquidata all'iscritto o che sarebbe spettata allo stesso a norma della presente legge:

1) al coniuge, il 50 per cento;

2) a ciascun figlio, oltre il coniuge, il 20 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, il trattamento globale di reversibilità o indiretto è calcolato secondo l'aliquota del 30 per cento per ciascun figlio, con il minimo del 50 per cento ove superstite sia un figlio soltanto.

Il trattamento complessivo per i genitori è stabilito nell'aliquota del 15 per cento per ciascuno.

Il trattamento complessivo per i superstiti non può essere in ogni caso di importo superiore a quello della pensione diretta.

Se la morte dell'iscritto è avvenuta in costanza del rapporto di lavoro, le aliquote del trattamento complessivo ai superstiti sono calcolate in base al trattamento complessivo diretto che sarebbe spettato all'iscritto in caso di invalidità.

Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, il trattamento complessivo è riliquidato secondo le norme precedenti.

Art. 36.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'iscritto o del pensionato.

Nel caso di nascita di figlio postumo, l'aliquota della pensione a lui spettante decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della nascita.

Art. 37.

Cessa il diritto alla pensione di reversibilità o indiretta:

a) per la vedova, quando contragga matrimonio;

b) per il vedovo, quando abbia cessato di essere invalido o contragga matrimonio;

c) per i figli, quando abbiano compiuto l'età di 21 anni, salvo il caso di inabilità al lavoro, o abbiano cessato di essere inabili o contraggano matrimonio.

Art. 38.

Nel caso di morte di un iscritto senza che sussistano per i superstiti i requisiti per il diritto alla pensione indiretta ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, spetta ai superstiti stessi, nell'ordine esclusivo seguente:

- 1) coniuge;
- 2) figli;
- 3) genitori;

una indennità *una tantum* pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo per il trattamento integrativo di pensione, di cui al primo comma, punto 1) dell'articolo 10, maggiorati dei relativi interessi.

Qualora manchino i superstiti aventi diritto alla pensione indiretta o alla indennità *una tantum*, questa è corrisposta ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili di età inferiore ai 21 anni ed a totale carico dell'iscritto o, se di età superiore, invalidi al lavoro ai sensi dell'articolo 21, ed a carico dell'iscritto al momento del decesso.

CAPO IV.

Norme relative alle variazioni delle pensioni in relazione alle variazioni del costo della vita.

Art. 39.

Qualora l'indice generale del costo della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca variazioni in aumento o in diminuzione pari o superiore al 12 per cento del suo valore alla data del 1° gennaio 1956, si provvederà, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ad una corrispondente variazione della misura delle pensioni in corso alla data della variazione del numero indice del costo della vita.

Analogamente si provvederà all'adeguamento delle pensioni in corso ogni volta che dalla data dell'ultima revisione si sarà verificata una ulteriore variazione del 12 per cento sempre riferita al valore del predetto indice del costo della vita al 1° gennaio 1956.

Per le pensioni liquidate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1956 e la prima revisione delle pensioni e tra l'una e l'altra delle successive si terrà conto, ai fini dell'adeguamento, unicamente delle variazioni intervenute posteriormente alla data di decorrenza della pensione.

Le variazioni delle pensioni hanno effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data in cui la suddetta percentuale sia raggiunta.

TITOLO IV.

NORME RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI CAPITALE

CAPO I.

Contribuzioni per le prestazioni di capitale.

Art. 40.

I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2) dell'articolo 10, sono a totale carico del datore di lavoro.

CAPO II.

Norme relative alla liquidazione delle prestazioni di capitale.

Art. 41.

Il capitale di cui al primo comma, punto 2), dell'articolo 2 è commisurato:

1) per gli iscritti, il cui rapporto di lavoro venga a cessare per morte o a seguito di riconosciuta invalidità permanente, all'intero ammontare dell'indennità di anzianità dovuta a termini dei contratti collettivi di lavoro di categoria o dei regolamenti aziendali con la aggiunta di dieci mensilità di retribuzione, a titolo di integrazione.

Il capitale complessivamente spettante agli aventi diritto non può superare l'importo di trenta mensilità, salvo che al momento della morte o della cessazione dal servizio a seguito di invalidità non sia maturato per l'iscritto il diritto ad una indennità di anzianità superiore.

Qualora l'iscritto abbia il coniuge e un figlio minore ovvero solo il coniuge o solo un figlio

minore, il capitale come sopra determinato viene integrato di due mensilità.

Qualora i figli minori siano più di uno, oltre l'integrazione predetta è dovuta una ulteriore mensilità per ogni figlio minore oltre il primo.

Il capitale complessivo non può tuttavia superare l'importo di 35 mensilità, salvo che per l'iscritto non sia maturato il diritto ad una indennità di anzianità d'importo superiore.

Le integrazioni previste dal presente articolo non spettano qualora l'iscritto non abbia compiuto sei mesi di servizio o abbia superato il 65° anno di età. In ogni caso il capitale complessivo da liquidare agli aventi diritto non potrà eccedere, per effetto delle integrazioni stesse, l'importo delle indennità di anzianità che sarebbe stato corrisposto all'iscritto qualora il suo rapporto di lavoro fosse continuato fino al 65° anno di età.

Ai fini della determinazione delle prestazioni integrative, l'indennità di anzianità si considera commisurata, in ogni caso, all'importo di una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio;

2) per gli iscritti che cessano dal servizio per cause diverse da quelle indicate al punto 1) del presente articolo, all'intero ammontare delle indennità di anzianità in quanto dovuta.

Art. 42.

In caso di morte dell'iscritto, il capitale di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 viene corrisposto:

per la parte commisurata all'indennità di anzianità, agli aventi diritto ai termini dello articolo 2122 del Codice civile;

per la restante parte corrispondente alle integrazioni di cui al punto 1) dell'articolo 41, al coniuge, ai figli minori, e, se viventi a carico, ai figli maggiorenni, ai genitori e agli altri parenti entro il 2° grado; la ripartizione è fatta in parti uguali.

Art. 43.

Il credito per le prestazioni di capitale si prescrive col decorso di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio dell'iscritto anche nei confronti dei superstiti aventi diritto.

Art. 44.

Nei casi di cessazione dal servizio per dimissioni, le prestazioni di capitale all'iscritto vengono liquidate in misura pari:

a mezza mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, se l'iscritto abbia meno di dieci anni di servizio, ma più di due; al trattamento previsto per il caso di licenziamento non disciplinare se l'iscritto abbia una anzianità di servizio superiore ai dieci anni.

Nei casi di dimissioni del personale femminile per matrimonio, le prestazioni di capitale non potranno essere d'importo inferiore alla indennità di anzianità prevista per i casi di licenziamento dai contratti collettivi di lavoro e dai regolamenti aziendali, purchè il matrimonio sia celebrato entro i sei mesi precedenti o successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Lo stesso trattamento spetta al personale femminile che risolva il rapporto in dipendenza dello stato di gravidanza o di puerperio, a condizione che la risoluzione avvenga durante il periodo di gravidanza o entro un anno dalla nascita del figlio ai sensi dell'articolo 15 della legge 26 agosto 1950, n. 860.

Nei casi di licenziamento disciplinare non viene liquidata all'iscritto alcuna prestazione di capitale.

Art. 45.

Le prestazioni di capitale vengono liquidate dal Fondo all'iscritto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore si reimpieghi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, per il computo delle indennità di anzianità, si tiene conto soltanto dell'anzianità maturata durante il nuovo rapporto di lavoro, mentre, ai fini della determinazione delle integrazioni previste dall'articolo 41 per i casi di invalidità o di morte, si computa anche l'anzianità acquisita nei precedenti rapporti di lavoro esattoriale, salvo il minimo garantito dalle leggi in vigore.

Qualora il reimpiego abbia luogo dopo la risoluzione del rapporto di lavoro con la precedente azienda esattoriale avvenuta a seguito di licenziamento non disciplinare, il lavoratore può ottenere, ai fini delle presta-

zioni di capitale, il congiungimento dei due periodi di servizio sempre che il nuovo rapporto di lavoro abbia inizio non oltre 3 mesi dalla scadenza del periodo di preavviso oppure dalla data del licenziamento se è stata corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso.

La domanda per il congiungimento deve essere presentata dal lavoratore al Fondo entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data del reimpiego, mediante lettera raccomandata. Per il periodo di interruzione sono dovuti dal lavoratore i contributi per le prestazioni di capitale di cui all'articolo 10, n. 2) calcolati sull'ultima retribuzione goduta. Essi possono essere pagati contestualmente alla domanda oppure nel corso del successivo periodo di servizio; in tal caso però saranno gravati degli interessi del 4,50 per cento dal giorno della domanda a quello dell'effettivo versamento.

Qualora il lavoratore abbia già riscosso le prestazioni di capitale pertinenti al precedente rapporto, è tenuto ad effettuare il rimborso al Fondo entro il termine perentorio di un mese dalla comunicazione della concessione del congiungimento, con l'aggiunta dei relativi interessi nella misura del 4,50 per cento dal giorno della riscossione.

Art. 46.

Nei casi in cui l'ultima retribuzione sulla quale si commisurano le prestazioni di capitale sia superiore alla media delle retribuzioni corrisposte nell'ultimo triennio maggiorata del 15 per cento escluse, ai soli fini del raffronto, le variazioni conseguenti alle modificazioni del costo della vita, o sia comprensiva di assegni *ad personam*, il Fondo liquida le prestazioni di capitale in base alla intera retribuzione.

Il Fondo assume l'onere delle prestazioni anzidette per la parte commisurata alla media delle retribuzioni percepite dall'iscritto negli ultimi tre anni di servizio, maggiorata del 15 per cento; ove l'ultima retribuzione sia comprensiva di assegni *ad personam*, per la parte commisurata alla retribuzione utile a pensione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 23.

Per la differenza, il Fondo esercita rivalsa entro cinque anni verso il datore di lavoro.

La garanzia sulla cauzione prestata dall'esattore o dal ricevitore delle imposte dirette è estesa al credito del Fondo per tale titolo.

Nei casi di morte o di invalidità, l'onere delle prestazioni di capitale è a totale carico del Fondo.

CAPO III.

Norme relative alla Convenzione per la gestione delle prestazioni di capitali ed alle anticipazioni per acquisto di alloggi.

Art. 47.

La convenzione prevista dall'articolo 2, secondo comma, della presente legge è approvata dal Comitato speciale di cui all'articolo 4.

In detta convenzione, oltre a quanto stabilito dall'articolo 10, punto 2), lettera a), sarà previsto quanto segue:

1) relativamente alla capitalizzazione finanziaria: la possibilità di un aumento del saggio di capitalizzazione previsto dall'articolo 6, lettera b), in correlazione all'incremento delle giacenze in capitalizzazione, nonchè l'estensione al Fondo degli eventuali benefici o maggiorazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni concedesse ai propri assicurati;

2) relativamente all'assicurazione temporanea di gruppo: la tariffa di premio ed i criteri per la periodica revisione della stessa; l'incidenza delle spese di gestione e le norme per la ripartizione col Fondo degli eventuali utili di gestione da destinarsi a incremento dei Fondi capitalizzati.

Nella convenzione saranno inoltre stabilite le modalità per la riscossione dei contributi relativi alle prestazioni di capitale e per il pagamento delle prestazioni stesse; le modalità per la comunicazione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati contabili pertinenti alla capitalizzazione finanziaria e dell'assicurazione temporanea di gruppo, nonchè di tutti gli altri elementi necessari ai fini della compilazione dei rendiconti annuali e dei bilanci tecnici di cui all'articolo 7.

Per le prestazioni ad esso affidate l'Istituto nazionale delle assicurazioni tiene una gestione contabile separata.

Alle variazioni del saggio di capitalizzazione ai sensi del secondo comma, punto 1), del presente articolo, si provvede, su proposta del Comitato speciale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 48.

I lavoratori per i quali risulta maturata, ai fini dell'indennità di anzianità, un'iscrizione al Fondo di almeno 15 anni, possono ottenere dal Fondo stesso anticipazioni per l'acquisto di appartamenti ad uso di propria abitazione.

I capitali necessari per le suddette anticipazioni saranno prelevati dai fondi affidati per la capitalizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Le modalità per la concessione delle anticipazioni e le relative garanzie saranno determinate dal Comitato speciale di concerto con l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale delle assicurazioni e approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il Comitato speciale stabilirà ogni anno lo importo massimo dei capitali da destinare alle suddette anticipazioni.

TITOLO V.

RESPONSABILITA' SOLIDALE

Art. 49.

In caso di trapasso di gestione di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, esperita inutilmente da parte del Fondo l'azione nei confronti dell'esattore o del ricevitore della gestione immediatamente precedente che non avesse versato in tutto o in parte i contributi dovuti con gli interessi di mora e le eventuali somme aggiuntive e penali, il nuovo esattore o ricevitore è solidalmente responsabile con il predetto esattore o ricevitore inadempiente per il mancato versamento dei contributi relativi ai periodi di servizio compiuti durante la gestione precedente per i dipendenti mantenuti in servizio, limitatamente all'importo dei soli contributi calcolati nella misura in vigore nei periodi cui si riferiscono ed in relazione alle retribuzioni percepite dai lavoratori nei periodi stessi.

Il Fondo è tenuto a garantire agli iscritti o agli aventi diritto un capitale comprensivo dell'intero importo della indennità di anzianità e delle integrazioni dovute ai sensi dell'articolo 41, anche se non siano stati versati in tutto o in parte i relativi contributi, ed ha azione di rivalsa nei confronti degli esattori o ricevitori inadempienti per i contributi, riferentisi ai periodi di servizio prestati presso ciascuno di essi, computati sull'ultima retribuzione percepita dagli iscritti all'atto della cessazione dal servizio, ferma restando la responsabilità solidale di cui al primo comma del presente articolo e fermo altresì quanto disposto dall'articolo 11.

La garanzia sulla cauzione prestata dagli esattori o ricevitori delle imposte dirette è estesa al credito del Fondo per i suddetti titoli. Non è consentito lo svincolo della cauzione qualora l'esattore o ricevitore non esibisca una dichiarazione rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalla quale risulti che lo stesso è in regola con il versamento dei contributi dovuti ai sensi della presente legge.

TITOLO VI.

NORME TRANSITORIE

Art. 50.

I dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pur avendo incarichi permanenti, svolgano servizio intermittente per una durata inferiore alla media annua di 180 giorni ad orario normale, prevista dal punto b) dell'articolo 8 e risultino iscritti al Fondo, continueranno in tale iscrizione a tutti gli effetti della presente legge, anche se la durata del successivo periodo di servizio intermittente rimanga inferiore alla predetta media.

Art. 51.

I dipendenti da Istituti di credito con rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi del settore del credito e adibiti ai servizi esattoriali, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti al Fondo, continuano ad essere iscritti al Fondo stesso a tutti gli effetti.

Art. 52.

I dipendenti adibiti da Istituti di credito a servizi cumulativi di credito ed esattoria, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti al Fondo per la quota parte di retribuzione riconosciuta pertinente al servizio esattoriale ai sensi dell'articolo 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, continuano ad essere iscritti al Fondo per la misura percentuale della retribuzione in atto alla suddetta data.

Il minimo di pensione previsto dall'articolo 24 è ridotto, in tali casi, nella stessa misura percentuale della retribuzione riconosciuta pertinente al servizio esattoriale.

Art. 53.

Per coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono stati iscritti per la prima volta al Fondo in età compresa tra i 50 ed i 55 anni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 33, i contributi per il trattamento integrativo di pensione di cui all'articolo 10, comma primo, punto 1), continueranno ad essere trasferiti nella assicurazione facoltativa, ruolo dei contributi riservati, a meno che l'iscritto non richieda l'iscrizione nel ruolo della mutualità.

I contributi stessi sono attribuiti all'assicurazione facoltativa con riferimento alla data di versamento al Fondo e danno diritto allo iscritto alle prestazioni previste nelle norme relative all'assicurazione medesima.

Per coloro che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sono stati iscritti per la prima volta al Fondo in età superiore ai 55 anni trovano applicazione le norme di cui al precedente articolo 33.

Art. 54.

Per gli iscritti al Fondo alla data del 1° gennaio 1956, i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione o con retribuzione ridotta, compiuti anteriormente alla data stessa, che a detta data siano già stati contrattualmente riconosciuti utili ai fini dell'anzianità, vengono considerati coperti da contribuzione sia agli effetti del trattamento integrativo di pensione sia a quelli delle prestazioni di capitale, di cui alla presente legge.

Art. 55.

Per gli iscritti al Fondo al 1° gennaio 1956 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ancora in servizio e non abbiano ancora presentato domanda di pensione, la facoltà di copertura dei periodi di assenza contrattualmente non riconosciuti utili agli effetti dell'anzianità, prevista dall'articolo 20, potrà essere esercitata, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge; i contributi previsti dall'articolo stesso dovranno essere versati in base alla retribuzione percepita all'atto della presentazione della domanda.

Art. 56.

Gli iscritti già cessati dal servizio alla data di pubblicazione della presente legge, che a tale data possano far valere almeno venti anni di contribuzione al Fondo, hanno diritto di liquidare la pensione di invalidità, ai sensi dello articolo 21, anche se la invalidità non si sia verificata in costanza del rapporto di lavoro o della contribuzione volontaria.

In caso di morte di detti iscritti i superstiti hanno diritto di liquidare la pensione ai sensi dell'articolo 34, anche se manchi l'anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio.

Art. 57.

Gli iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dei quali risultino versati nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti contributi per rapporti di lavoro diversi da quelli esattoriali anteriori alla data di iscrizione al Fondo o per rapporti di lavoro esattoriali anteriori al 1° gennaio 1923, ovvero per periodi di prosecuzione volontaria nell'assicurazione stessa anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se contemporanei alla iscrizione al Fondo, hanno diritto, oltre che alla pensione calcolata ai sensi dell'articolo 23, alla liquidazione a carico del Fondo di un supplemento pari al 20 per cento dei contributi base versati per i predetti periodi, con le maggiorazioni previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, nonchè con l'integrazione di cui

all'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, numero 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, e successive modificazioni.

Tale supplemento viene corrisposto dalla data in cui risultino maturati i requisiti per la liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Art. 58.

Gli iscritti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono far valere almeno dieci anni di contribuzione al Fondo, in caso di cessazione dal servizio, hanno diritto alla liquidazione della pensione annua complessiva di vecchiaia anche prima del 60° anno di età, purchè abbiano trenta anni di contribuzione e almeno 55 anni di età. Ove si tratti di mutilati o invalidi di guerra, il periodo di contribuzione richiesto è ridotto a 20 anni.

Il diritto previsto dal precedente comma di ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia fra il 55° ed il 60° anno di età è esteso anche agli iscritti già cessati dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che a tale data possono far valere almeno venti anni di contribuzione al Fondo, purchè siano trascorsi dall'ultima contribuzione tanti anni quanti ne occorrono, in aggiunta agli anni di contribuzione effettiva, per raggiungere il numero di trenta.

Per la determinazione della misura della pensione spettante agli iscritti di cui al presente articolo, si applicano le norme previste dalla presente legge.

Il Fondo sopporta per intero l'onore delle pensioni di cui al presente articolo finchè, in favore del pensionato o dei suoi superstiti, non sia maturato il diritto alla liquidazione della pensione nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Appena maturato tale diritto, detta assicurazione obbligatoria accredita al Fondo la pensione a suo carico.

Art. 59.

Per gli iscritti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono far valere almeno dieci anni di contribuzione al Fondo, il trattamento per pensione di vecchiaia o

di invalidità non potrà essere inferiore al 40 per cento della retribuzione sulla quale viene calcolata la pensione ai sensi dell'articolo 23.

Qualora si tratti di iscritti che abbiano esercitato l'opzione prevista dagli articoli 36 e 37 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, la suddetta aliquota è elevata al 45 per cento.

Art. 60.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 27, nei riguardi degli iscritti al Fondo che abbiano conseguito o conseguano il diritto a pensione dopo il 31 dicembre 1955 e che anteriormente alla data stessa abbiano avuto periodi di interruzione nella contribuzione a causa di cessazione del rapporto di lavoro, o cessazione della contribuzione volontaria, seguiti da reimpieghi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, la pensione da liquidarsi verrà computata, per la parte relativa ai periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1956, in base alla retribuzione sulla quale sono stati versati i contributi nel mese di gennaio 1956 o, se a tale data la contribuzione era interrotta, in base alla retribuzione iniziale del primo reimpiego dopo la data stessa o, se il reimpiego non abbia avuto luogo, in base all'ultima retribuzione sulla quale sono stati versati i contributi al Fondo.

Art. 61.

Gli iscritti al Fondo che, alla data d'entrata in vigore della presente legge, sono titolari di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, già liquidate o in corso di liquidazione, conservano il diritto alle pensioni stesse fino a quando non maturino il diritto alla liquidazione della pensione complessiva prevista dalla presente legge.

Art. 62.

Per gli iscritti al Fondo, in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette alla data di entrata in vigore della presente legge, che, ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, abbiano optato per il trattamento previsto dal regio de-

creto 23 giugno 1923, n. 1528, le pensioni calcolate ai sensi degli articoli 23 e 24 della presente legge, tenuto conto del minimo garantito dall'articolo 59, verranno maggiorate del 10 per cento.

Art. 63.

Qualora nei confronti dei lavoratori dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, anche se non più in servizio, non risultino versati, per periodi di lavoro esattoriale con diritto alla iscrizione al Fondo, compresi tra il 9 luglio 1932 ed il 31 dicembre 1955, i contributi dovuti al Fondo stesso per le prestazioni di pensione di cui all'articolo 12, punto 1) del regolamento approvato con regio decreto 3, maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, l'esattore o ricevitore delle imposte dirette alle cui dipendenze i predetti periodi di lavoro risultino prestati è tenuto alla regolarizzazione della posizione contributiva per i periodi stessi, ai fini del trattamento di pensione, alle condizioni e nei limiti seguenti:

a) se per i periodi sopra indicati risultino versati i contributi al Fondo per l'assicurazione mista sulla vita di cui al citato regolamento, o risultino versati contributi nella assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti per rapporto di lavoro esattoriale, i contributi dovuti al Fondo sono calcolati nella misura in vigore nei periodi da regolarizzare ed in relazione alle retribuzioni percepite dal lavoratore nei periodi stessi, a condizione che sia presentata al Fondo richiesta di regolarizzazione entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, i contributi sono calcolati con i criteri di cui alla successiva lettera b). Dall'importo dei contributi dovuti ai sensi della presente lettera a) è dedotto l'ammontare dei contributi eventualmente già versati nella citata assicurazione obbligatoria;

b) se per i periodi suindicati non risulti versato alcun contributo nè al Fondo, nè nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per rapporto di lavoro esattoriale, i contributi sono calcolati nella misura in vigore nei periodi da regolarizzare ed in relazione all'ultima retribuzione perce-

pita dal lavoratore alla data della regolarizzazione. La regolarizzazione per i periodi di cui alla presente lettera b) è condizionata al parere favorevole del Comitato speciale di cui all'articolo 4.

L'importo dei contributi calcolati, ai sensi della precedente lettera a), in relazione alla retribuzione percepita dal lavoratore nei periodi da regolarizzare è maggiorato degli interessi composti al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno.

L'esattore o ricevitore delle imposte dirette è tenuto a regolarizzare, alle condizioni sopra indicate, i periodi di servizio prestati dal lavoratore alle sue dipendenze, versando l'intero importo dei contributi, salvo diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore, per la quota a carico dello stesso, nei soli casi di cui alla lettera a).

Egli decade dal predetto diritto di rivalsa, ove non presenti la richiesta di regolarizzazione entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 64.

È data facoltà al lavoratore, che si trovi nelle condizioni previste nel precedente articolo, di regolarizzare, ai fini del trattamento di pensione, la propria posizione contributiva presso il Fondo per i periodi indicati nell'articolo stesso, a condizione che ne faccia richiesta al Fondo, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e versi l'intero importo dei contributi calcolati in base alla lettera a) del precedente articolo 63, maggiorati degli interessi composti al saggio del 5,50 per cento, in ragione di anno, per i periodi coperti di contribuzione nel Fondo per l'assicurazione mista sulla vita o nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per rapporto di lavoro esattoriale; in base alla lettera b) dello stesso articolo 63, per i periodi per i quali non risulti versato alcun contributo.

La regolarizzazione di detti ultimi periodi è condizionata al parere favorevole del Comitato speciale di cui all'articolo 4.

Il lavoratore che si avvalga della facoltà di cui al precedente comma ha diritto al rim-

borso della quota di contributi a carico del datore di lavoro, nei casi di cui alla lettera a), ed all'intero importo dei contributi stessi, nei casi di cui alla lettera b) dell'articolo 63, qualora detti contributi a carico del datore di lavoro siano recuperati dal Fondo.

Il lavoratore in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette alla data del 31 dicembre 1955, o, se assunto successivamente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può riscattare presso il Fondo, ai fini del trattamento di pensione, periodi di servizio presso esattorie delle imposte dirette compresi tra il 1° gennaio 1923 e l'8 luglio 1937 e periodi di servizio presso ricevitorie delle imposte dirette compresi tra il 1° gennaio 1923 e l'8 luglio 1937, a condizione che ne faccia richiesta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Comitato speciale di cui al precedente articolo 4.

Il lavoratore che si avvale della facoltà di cui al precedente comma deve versare, a suo completo carico, l'intero importo dei contributi per il trattamento di pensione, secondo le seguenti norme:

1) per i periodi di servizio presso esattorie delle imposte dirette, compresi tra il 1° gennaio 1923 e l'8 luglio 1932, i contributi sono calcolati con le aliquote in vigore nei periodi da regolarizzare e sulla base della retribuzione percepita nei periodi stessi e sono maggiorati dell'interesse al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno, qualora per detti periodi risulti versato al Fondo il contributo unico di cui all'articolo 28 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, o risultino versati contributi nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per rapporto di lavoro esattoriale; con le aliquote in vigore nei periodi da regolarizzare e sulla base dell'ultima retribuzione percepita dal lavoratore alla data di presentazione della domanda di riscatto, qualora per i predetti periodi non risulti versato alcun contributo nè al Fondo, nè all'assicurazione obbligatoria;

2) per i periodi di servizio presso ricevitorie delle imposte dirette compresi tra il

1° gennaio 1923 e l'8 luglio 1937, i contributi sono calcolati con le aliquote in vigore nei periodi da regolarizzare e sulla base dell'ultima retribuzione percepita dal lavoratore alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Dall'importo dei contributi calcolati secondo le norme di cui al precedente comma è dedotto l'ammontare dei contributi che risultino eventualmente versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in corrispondenza agli stessi periodi, per rapporto di lavoro esattoriale.

Art. 65.

Qualora nei confronti dei lavoratori in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino periodi di lavoro esattoriale per i quali non siano stati versati in tutto o in parte i contributi per l'assicurazione mista sulla vita di cui al regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, l'esattore o ricevitore dal quale i lavoratori dipendono è tenuto a provvedere, entro sei mesi dalla data predetta, alla regolarizzazione dei periodi stessi, mediante versamento di una somma pari all'intero importo della indennità di anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge per i periodi di servizio prestato alle sue dipendenze scoperti di contributo.

A richiesta dell'esattore o ricevitore interessato il versamento della somma dovuta ai sensi del presente articolo può essere effettuato mediante rateizzazione in venti trimestralità, maggiorata del saggio di interesse del 5,50 per cento in ragione di anno.

Qualora l'esattore o ricevitore sia tenuto a regolarizzare presso il Fondo la posizione contributiva dei propri dipendenti sia per il trattamento di pensione, ai sensi del precedente articolo 63, sia per il trattamento garantito con assicurazione mista sulla vita ai sensi del presente articolo, deve effettuare la regolarizzazione stessa congiuntamente per ambedue i citati trattamenti.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 66.

Per la regolarizzazione presso il Fondo dei periodi di servizio compresi tra il 1° gennaio 1956 e la data di entrata in vigore della presente legge agli effetti del trattamento di pensione, il termine di cui al secondo comma dell'articolo 11 decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 67.

I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai titolari di pensioni di vecchiaia e invalidità liquidate dal Fondo con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, sono riliquidati, con effetto dal 1° gennaio 1956, sostituendo agli importi di pensione indicati nell'articolo 8 della legge 2 settembre 1951, n. 1101, quelli stabiliti nella seguente tabella:

Classe di importo della pensione base annua		Importo annuo del nuovo trattamento complessivo di pensione	
1 ^a	fino a L. 499	L. 156.000	
2 ^a	da L. 500 » 999	» 182.000	
3 ^a	» 1.000 » 1.499	» 208.000	
4 ^a	» 1.500 » 2.499	» 234.000	
5 ^a	» 2.500 » 3.499	» 260.000	
6 ^a	» 3.500 » 4.999	» 299.000	
7 ^a	» 5.000 » 6.499	» 338.000	
8 ^a	» 6.500 » 7.999	» 377.000	
9 ^a	» 8.000 » 9.999	» 416.000	
10 ^a	» 10.000 » 11.999	» 442.000	
11 ^a	» 12.000 » 14.999	» 468.000	
12 ^a	» 15.000 » 17.999	» 481.000	
13 ^a	» 18.000 » 23.999	» 494.000	
14 ^a	» 24.000 » 29.999	» 507.000	
15 ^a	» 30.000 » 41.999	» 520.000	
16 ^a	» 42.000 » 53.999	» 533.000	
17 ^a	» 54.000 » 65.999	» 546.000	
18 ^a	» 66.000 in poi	» 559.000	

Il trattamento complessivo di pensione spettante ai superstiti, la cui pensione derivi da quella liquidata o che sarebbe spettata allo iscritto con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, è determinato, con effetto dal 1° gennaio 1956 o dalla decorrenza della pensio-

ne di reversibilità, se posteriore, applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo la tabella precedente, le percentuali di cui all'articolo 35 della presente legge.

Il predetto nuovo trattamento complessivo di pensione diretta o indiretta o di reversibilità comprendente anche la quota di pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti accreditata al Fondo ai sensi dell'articolo 80, viene pagato dal Fondo stesso suddiviso in 13 quote, con le modalità previste dall'articolo 24.

Art. 68.

Le pensioni dirette dovute dal Fondo con decorrenza da data successiva al 31 dicembre 1949 e anteriore al 1° gennaio 1956 vengono riliquidate, con decorrenza dal 1° gennaio 1956, in base a tanti trentacinquesimi, quanti sono gli anni di contribuzione, del 63 per cento della retribuzione prevista dall'articolo 3 della legge 2 settembre 1951, n. 1101, sulla quale è stata calcolata la pensione in godimento, maggiorata della seguente percentuale, a seconda dell'anno di decorrenza della pensione:

1950	24,50 %
1951	14 — %
1952	8,60 %
1953	8,30 %
1954		
	fino al 31 maggio . . .	5,70 %
	dal 1° giugno	4,20 %
1955	1,50 %

La pensione così riliquidata, che non potrà essere comunque inferiore alla pensione in godimento aumentata della suddetta percentuale, viene ulteriormente maggiorata del 2,50 per cento a decorrere dal 1° novembre 1956.

Nei riguardi degli iscritti al Fondo cessati dal servizio anteriore al 1° gennaio 1950, che abbiano ottenuto la riliquidazione della pensione a carico del Fondo con decorrenza successiva a tale data, il nuovo trattamento complessivo di pensione risultante dalla riliquidazione di cui al presente articolo, non potrà essere comunque inferiore a quello assicurato con l'articolo 67 agli iscritti che fruiscono di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950.

Il trattamento complessivo spettante ai superstiti, la cui pensione derivi da quella riliquidata o che sarebbe spettata all'iscritto con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1949 e anteriore al 1° gennaio 1956, è determinato, con effetto da quest'ultima data, o dalla decorrenza della pensione di reversibilità, se posteriore, applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo le norme del presente articolo, le percentuali di cui all'articolo 35 della presente legge.

Art. 69.

Le pensioni a carico del Fondo con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1955, liquidate in via provvisoria, vengono riliquidate in base alle norme della presente legge.

Agli importi delle suddette pensioni così riliquidate, dovute con decorrenza anteriore al 1° novembre 1956, si applica, con decorrenza da quest'ultima data, una maggiorazione del 2,50 per cento.

Art. 70.

Per i titoli di pensione alla data di entrata in vigore della presente legge, che ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, abbiano optato per il trattamento previsto dal regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528, le pensioni riliquidate secondo quanto disposto dagli articoli 67, 68 e 69 vengono maggiorate del 10 per cento.

Art. 71.

I nuovi trattamenti complessivi di pensione risultanti dalle riliquidazioni previste dalla presente legge per le pensioni dovute dal Fondo con decorrenza anteriore al 1° novembre 1956, s'intendono comprensivi delle quote di pensione relative alle maggiorazioni di contingenza per persone a carico e delle quote di pensione e di indennità di anzianità relative alla indennità di mensa, anche per i periodi anteriori alla predetta data.

Salvo quanto previsto all'articolo 72, nessun contributo è dovuto sulle maggiorazioni di contingenza per persone a carico per i periodi in cui dette maggiorazioni vennero corrisposte, nonchè sull'intero importo della in-

dennità di mensa fino al 31 maggio 1954 e sulla quota parte di essa non assoggettata a contribuzione nel periodo dal 1° giugno 1954 al 31 ottobre 1956.

Art. 72.

Ai dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1956, che all'atto della cessazione fruivano di maggiorazioni di contingenza per familiari a carico, verrà corrisposta, a carico del Fondo, una integrazione della indennità di anzianità liquidata dal Fondo, pari alle maggiori somme che sarebbero state loro corrisposte per i predetti titoli ove si fosse tenuto conto delle maggiorazioni di contingenza.

Entro un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, all'onere derivante dalle suddette integrazioni si provvede mediante un contributo straordinario a carico delle aziende esattoriali da determinarsi al termine di ogni anno, in via consuntiva, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 4.

Art. 73.

I contratti collettivi di categoria in atto alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere depositati in copia al Fondo entro trenta giorni dalla data stessa.

L'obbligo del deposito incombe alle rappresentanze delle aziende esattoriali. Per i contratti aziendali l'obbligo incombe alle singole aziende stipulanti.

TITOLO VII.

NORME GENERALI E FINALI

Art. 74.

Contro i provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge e, in genere, l'attuazione delle disposizioni della legge stessa, è ammesso ricorso, in via amministrativa, al Comitato speciale di cui all'articolo 4.

Per il procedimento amministrativo e per i ricorsi all'Autorità giudiziaria, si osservano i termini di cui alla legge 5 febbraio 1957, n. 18.

Art. 75.

Per le trasgressioni alle norme contenute nella presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Le somme aggiuntive previste da detto articolo per i casi di ritardato versamento in tutto o in parte dei contributi non sono dovute dalle aziende quando, per effetto dell'applicazione della norma di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 11 della presente legge, le aziende stesse vengono a versare complessivamente somme d'importo superiore a quelle risultanti dall'applicazione del predetto articolo 23.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 14 ed all'articolo 73 della presente legge, concernenti l'obbligo del deposito dei contratti collettivi presso il Fondo, si applica l'ammenda prevista al terzo comma del citato articolo 23, nella misura stabilita dal Comitato speciale di cui all'articolo 4.

Nelle contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le norme di cui agli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che li accredita al Fondo.

Art. 76.

Per quanto non contemplato dalla presente legge, si intendono richiamate, se non sono in contrasto con le disposizioni della legge stessa, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni.

In particolare si intendono richiamate:

a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per la prevenzione e la cura della invalidità;

b) le norme concernenti i benefici e le esenzioni fiscali previste dal regio decreto-legge

4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle riguardanti le tasse di bollo e di registro, le spese e le tasse giudiziali previste negli articoli 109 e 122 del citato regio decreto-legge; nonché, per le prestazioni, le norme contenute negli articoli 124 e seguenti dello stesso regio decreto-legge;

c) le norme riguardanti la prescrizione delle prestazioni, escluse quelle concernenti la prescrizione dei contributi;

d) la norma contenuta nell'articolo 128 del citato regio decreto-legge;

I crediti per contributi, per interessi, per sanzioni civili derivanti da omissioni contributive, e i crediti derivanti dall'azione di rivalsa, nonché quelli per le spese relative, sono muniti del privilegio stabilito nell'articolo 2753 del Codice civile.

Art. 77.

La riduzione prevista dall'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alla intera pensione complessiva liquidata ai sensi della presente legge, qualora il titolare si rioccupi alle dipendenze di azienda non esattoriale.

Art. 78.

Il Fondo adeguamento pensioni, istituito con la legge 2 settembre 1951, n. 1101, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È altresì soppresso il Fondo d'integrazione di cui all'articolo 35 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, modificato con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1948, n. 1460.

Il Fondo disciplinato dalla presente legge subentra nelle attività e nelle passività dei Fondi soppressi.

Art. 79.

Sono abrogati il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 304, il decreto luogotenenziale 25 marzo 1946, n. 368, il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1948, n. 1460, la legge 2 settembre 1951,

n. 1101, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Art. 80.

Il Fondo provvede a versare, per i propri iscritti, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti i contributi base necessari per coprire, nell'assicurazione stessa, il periodo di iscrizione al Fondo anteriore al 1° gennaio 1956. Tali contributi sono maggiorati dell'interesse al saggio del 4,50 per cento in ragione di anno.

Per gli iscritti che, alla data predetta, hanno già conseguito una pensione a carico del Fondo, questo accredita all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti il capitale di copertura della pensione dovuta dall'assicurazione medesima, in relazione al periodo di contribuzione al Fondo; l'assicurazione predetta provvede ad accreditare al Fondo la pensione corrispondente, adeguata ai sensi delle disposizioni relative all'assicurazione stessa.

Art. 81.

Le prestazioni di capitali di cui all'articolo 41 vengono liquidate agli iscritti che cessano dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Uguale decorrenza hanno i contributi pertinenti alle prestazioni stesse.

Le polizze di assicurazione mista sulla vita in essere alla predetta data ai sensi dell'articolo 12, punto 2) del regio decreto 3 maggio 1950, n. 1021, sono risolte con effetto da tale data e la loro riserva matematica integrata con le maggiorazioni concesse dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai propri assicurati nell'anno 1956, viene destinata alla capitalizzazione finanziaria per le prestazioni di capitale commisurate alla indennità di anzianità.

Uguale destinazione viene data:

all'importo residuo, alla data di pubblicazione della presente legge, del fondo di in-

tegrazione istituito con decreto presidenziale 1° luglio 1948, n. 1460;

ai capitali costituiti con la parte dei contributi versati dal personale già iscritto al Fondo a norma dell'articolo 3 del regolamento approvato con regio decreto 23 giugno 1923, n. 152, nonché da quello assunto in servizio posteriormente all'entrata in vigore del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, che alla data di assunzione aveva un'età superiore ai 50 anni, destinati a capitalizzazione finanziaria ai sensi della lettera b), comma 2° dell'articolo 23 di quest'ultimo regolamento;

ai capitali costituiti con parte dei contributi versati dal personale già iscritto al Fondo a norma del regolamento approvato con regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528, che all'entrata in vigore del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, aveva età superiore a 50 anni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 di questo ultimo decreto.

Art. 82.

Il Comitato speciale di cui all'articolo 1 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, rimane in carica fino a quando non verrà nominato il nuovo Comitato speciale secondo le norme di cui all'articolo 4 della presente legge e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 83.

Agli effetti delle prestazioni di pensione e dei relativi contributi la presente legge ha decorrenza dal 1° gennaio 1956.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le esattorie e ricevitorie delle imposte dirette provvederanno al versamento, in unica soluzione, delle somme a conguaglio dei contributi per le pensioni, dovuti al Fondo dal 1° gennaio 1956.

Art. 84.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.